



Comune di Oleggio  
***Provincia di Novara***

## Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27/09/2012;

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27/10/2012;

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 01/07/2013

## INDICE

|               |  |    |
|---------------|--|----|
| Articolo 1 -  | Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione  | 3  |
| Articolo 2 -  | Presupposto dell'imposta   | 3  |
| Articolo 3 -  | Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno   | 3  |
| Articolo 4 -  | Soggetti passivi   | 5  |
| Articolo 5 -  | Soggetto attivo  | 6  |
| Articolo 6 -  | Base imponibile  | 6  |
| Articolo 7 -  | Determinazione delle aliquote  | 8  |
| Articolo 8 -  | Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati | 9  |
| Articolo 9 -  | Riduzioni dell'imposta   | 10 |
| Articolo 10 - | Esenzioni  | 10 |
| Articolo 11 - | Versamenti   | 11 |
| Articolo 12 - | Riserva di gettito a favore dello Stato  | 12 |
| Articolo 13 - | Dichiarazioni  | 13 |
| Articolo 14 - | Comunicazioni  | 13 |
| Articolo 15 - | Accertamenti   | 13 |
| Articolo 16 - | Sanzioni ed interessi  | 14 |
| Articolo 17 - | Riscossione coattiva   | 15 |
| Articolo 18 - | Rimborsi   | 15 |
| Articolo 19 - | Importi minimi   | 16 |
| Articolo 20 - | Compensazione  | 16 |
| Articolo 21 - | Contenzioso tributario   | 17 |
| Articolo 22 - | Potenziamento dell'ufficio tributi   | 17 |
| Articolo 23 - | Disposizioni finali  | 17 |

## Articolo 1

### Oggetto del regolamento, Finalità ed Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione, sugli immobili ubicati nel territorio del Comune di Oleggio, dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dall'art 13 del decreto sopra richiamato e dagli art. 8 e 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'imposta comunale propria, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni legislative.

## Articolo 2

### Presupposto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi l'abitazione principale con le relative pertinenze, gli immobili strumentali nei quali si esercita l'attività dell'impresa, terreni ed aree fabbricabili, fabbricati e terreni agricoli, nonché incolti.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell'art 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento quale: superficie, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

## Articolo 3

### Definizione di fabbricato, Area edificabile, Terreno, Abitazione principale

Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 del presente regolamento:

1. **Per fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce "pertinenza".
3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalle data di ultimazione dei lavori , ovvero se antecedente, dalla data a partire dalla quale è stato utilizzato.
4. Tra i fabbricati sono compresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, a fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola, ad abitazione principale e sue pertinenze.
5. **Per fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola** si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile ed, in particolare , destinata a:

- a) Alla protezione delle piante;
  - b) Alla conservazione dei prodotti agricoli;
  - c) Alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
  - d) All'allevamento ed al ricovero degli animali;
  - e) All'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
  - f) Ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiori a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
  - g) Ad uso ufficio dell'azienda agricola;
  - h) Alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
6. Le porzioni di immobili di cui al comma 5, destinate ad abitazione, sono censite in catasto autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
7. **Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
- a) E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  - b) E' altresì assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
  - c) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
8. **Per area fabbricabile** si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio, ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, entro 90 giorni dalla sua esecutività, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente, da parte dell'ufficio tributi, con raccomandata con avviso di ricevimento oppure notificata a mezzo dei messi comunali.
9. **Terreni non fabbricabili:** sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di

persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

**10. Terreni agricoli** sono considerati i terreni adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

**11. Altri terreni** sono considerati quelli, diversi dall'area edificabile, non coltivati ovvero utilizzati per attività diversa da quella agricola o sui quali l'attività agricola è esercitata in forma non imprenditoriale.

## **Articolo 4**

### **Soggetti passivi**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta :

- a) Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni destinati a qualsiasi uso, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi;
- c) Il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) Il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale come disposto dal provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

## **Articolo 5**

### **Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Oleggio, relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

## **Articolo 6**

### **Base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili di cui all'articolo 3.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996 , n. 662, i seguenti moltiplicatori:

| Classificazione  | Coefficiente  |
|--|---|
| Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10 | 160   |
| Categoria catastale A/10   | 80  |
| Gruppo catastale B   | 140   |
| Categoria catastale C/1  | 55  |
| Categorie catastali C/2, C/6 e C/7                               | 160   |
| Categoria catastali C/3, C/4 e C/5                               | 140   |
| Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5  | 60 per l'anno d'imposta 2012<br>65 a decorrere dall'anno d'imposta 2013 |
| Categoria catastale D/5  | 80  |

3. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, di cui all'art. 13, comma 14 ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 , nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità simili già iscritte in catasto con la rivalutazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente punto 2. A seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio, il Comune effettuerà il conguaglio.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione di rendita non viene formulata, il valore è determinato, secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 504 del 1992, alla data di inizio di ciascun anno solare, o alla data di acquisizione, ed è costituito dall'ammontare , che risulta dalle scritture contabili, al lordo dell'ammortamento, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore al lordo dell'ammortamento, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la base imponibile è ridotta del 50 per cento .
6. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni , la base imponibile è ridotta del 50 per cento. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Agli effetti della riduzione del 50% della base imponibile, l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico

(diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento. Se l'intero fabbricato è dichiarato inagibile o inabitabile, la riduzione del 50% della base imponibile è sul totale della base. Se l'inagibilità è riferita invece ad unità immobiliari individuate come sopra riportato, la riduzione del 50% della base imponibile deve essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili. Qualora un fabbricato è interessato dagli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lo stesso fabbricato deve essere considerato quale area edificabile, senza applicazione della riduzione del 50% sulla base imponibile.

7. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per l'edificazione, ai prezzi medi di mercato rilevati dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
8. Nel caso di utilizzazione edificatoria di un'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3 comma 1 lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
9. Per i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 110.
10. Per i terreni agricoli e per terreni non coltivati, non identificabili con quelli di cui al punto precedente, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

## **Articolo 7**

### **Determinazione delle aliquote**

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta, nei limiti della normativa vigente, sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento.
2. La deliberazione di cui sopra individua le categorie, di immobili o di soggetti passivi, per i quali l'aliquota base è modificata in aumento o in diminuzione, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Ai sensi del comma 13 bis del D.L. n. 201/11 così come modificato dal D.L. n. 35 del 08/04/13 a partire dall'anno di imposta 2013 la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs del 28 Settembre 1998, n. 360. I suoi

effetti retroagiscono al 1 Gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 Ottobre dell'anno al quale la deliberazione si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 Ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

1.

## **Articolo 8**

### **Detrazione per l'abitazione principale, le sue pertinenze e gli immobili assimilati**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione medesima.
2. L'importo della detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze può essere elevato fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio. In tal caso non può essere deliberata una aliquota superiore a quella di base per le unità immobiliari tenute a disposizione.
3. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.
4. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all'art. 3. Ai fini dell'applicazione dell'assimilazione prevista al comma 7, del predetto art. 3, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in caso di contitolarità la detrazione è calcolata in proporzione alla quota posseduta, in luogo della quota di destinazione ad abitazione principale.
5. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo di Euro 400,00. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il requisito anagrafico si intende non posseduto a partire dal giorno successivo al compimento del ventiseiesimo compleanno.

## **Articolo 9**

### **Riduzione per i terreni agricoli**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
  - a) Del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 6.000 e fino a Euro 15.500;
  - b) Del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 15.500 e fino a Euro 25.500;



- c) Del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 25.500 e fino a Euro 32.000;
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alla ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

## **Articolo 10**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
3. I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 , n. 601 e successive modificazioni.
4. I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, e loro pertinenze.
5. I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13 , 14 , 15 e 16 del trattato lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1029, n. 810.
6. I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
7. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell' articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 in quanto il Comune di Oleggio è ricompreso nell'elenco di cui alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993.
8. Gli immobili posseduti ed utilizzati da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16 , comma 1, lettera a) , della legge 20 maggio 1985, n. 222.
9. Le esenzioni spettano limitatamente per il periodo dell'anno nel quale sussistono le condizioni prescritte.

## **Articolo 11**

### **Versamenti**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.
3. Il versamento dell'imposta dovuta, deve essere effettuato in due rate, la prima con scadenza in data 16 giugno e la seconda con scadenza 16 dicembre. Ai sensi del comma 13 bis, dell'art. 13 del D. L. 201/11 così come modificato dall'art. 10 del D. L. 35 del 08/04/13 a decorrere dall'anno d'imposta 2013 il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
3. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell' Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici del tributo. Dal 1° dicembre 2012, i versamenti potranno essere effettuati con apposito bollettino postale.
5. Il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all' Euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se superiore a 49 centesimi.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

## **Articolo 12**

### **Quota riservata allo Stato**

1. Ai sensi della legge 228 del 24/12/12, art. 1, comma 380, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dell' 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.

I comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili di cui al comma precedente.

## **Articolo 13**

### **Dichiarazione**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2 del codice civile oggetto di proprietà comune, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
4. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione.
5. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il modello unico informatico. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dal predetto modello.

## **Articolo 14**

### **Comunicazioni**

1. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto per il versamento del saldo relativo all'anno di riferimento.

## **Articolo 15**

### **Accertamento**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, può invitare i contribuenti, indicandone le motivazioni, ad esibire o trasmettere atti e documenti.
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; Inoltre l'Ente può richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n° 504 del 1992, con Deliberazione della Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

4. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei dati parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, pena la decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che questo ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo designato dal Comune.

## **Articolo 16**

### **Sanzioni ed interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggior imposta dovuta.
3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento dell'imposta non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati eseguiti nei termini ad Ente diverso da quello competente.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 516,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta, o per la loro mancata, incompleta, infedele compilazione.
5. Le sanzioni indicate nei punti 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento o dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale aumentato di due punti. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi nella

stessa misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data del versamento.

## **Articolo 17**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni di legge vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

## **Articolo 18**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di anni cinque dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

## **Articolo 19**

### **Importi minimi**

1. Il versamento in autoliquidazione non è dovuto qualora l'imposta annua da versare è inferiore ad Euro 5,00 .
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare, nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 30,00 . Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità, è da intendersi comprensivo di sanzioni ed interessi.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetute violazioni degli obblighi di versamento.
4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio deve effettuare e quindi dei relativi oneri, non vengono disposti rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 5,00.

## **Articolo 20**

### **Compensazioni**

1. Il contribuente può compensare i propri crediti relativi all'imposta municipale propria con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta la decadenza del diritto al rimborso.

3. Il contribuente che si avvale della facoltà della compensazione, deve presentare al Comune entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza del diritto, una dichiarazione contenente almeno i seguenti dati :
  - a) Generalità e codice fiscale del contribuente;
  - b) L'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;
  - c) L'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
4. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei successivi versamenti senza ulteriori adempimenti.
5. E' facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non utilizzate in compensazione . In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

## **Articolo 21**

### **Contenzioso tributario**

1. Per il contenzioso tributario in materia di imposta municipale propria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 22**

### **Potenziamento dell'ufficio tributi**

1. Al fine di potenziare la lotta all'evasione o alla elusione dell'imposta municipale propria, una percentuale del gettito derivante dall'accertamento dell'imposta può essere destinata al potenziamento strutturale del settore tributi ed utilizzata per l'acquisto di beni e per la formazione giuridica del personale.

## **Articolo 23**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore, come da disposizione legislativa, il 1 gennaio 2013.